UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CERVESINA, PANCARANA, PIZZALE

(Provincia di Pavia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA/CONSIGLIO DELL'UNIONE Seduta Pubblica, Ordinaria/Straordinaria di Prima/Seconda convocazione

n.2 del 24.02.2015

Oggetto: Costituzione centrale di committenza. Approvazione schema di convenzione tra l'Unione dei Comuni Lombardi di Cervesina Pancarana Pizzale e i comuni aderenti di Cervesina, Pancarana e Pizzale.

L'anno duemilaquindici, addì ventiquattro del mese di febbraio, alle ore 18.00, nella propria sede in Cervesina, regolarmente convocata, si è riunita l'Assemblea/Consiglio dell'Unione stessa.

Risultano				Assenti
1	Taramaschi Daniele	Sindaco di Cervesina	si	
2	Fusi Maurizio	Sindaco di Pancarana	si	
3	Pagano Antonella	Commissario prefettizio - per il Comune di Pizzale	no	si
4	Testori Marisa	Consigliere di Cervesina	no	si
5	Barbera Daniele	Consigliere di Cervesina	si	
6	Albasini Francesca	Consigliere di Cervesina	si	
7	Pernigotti Cristiano	Consigliere di Pancarana	si	
8	Sordi Matteo	Consigliere di Pancarana	si	
9	Lardini Tiziano	Consigliere di Pancarana	si	
	Totale presenti/assenti		7	2

Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione Dott. Giuseppe Pinto.

Il Sig. Maurizio Fusi in qualità di Presidente di turno dell'Unione, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica segnata all'ordine del giorno ed indicata in oggetto.

PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 dell'T.D.E.L. 18.08.2000, n.267.	Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO Dott, Giuseppe Pinto			
MWW SIGNARY SIGNARY	LEJA-NAHAJA			
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE				
Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo				
Pretorio di questo ente, per 15 giorni consecutivi, ai sensi				
dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 02.03.2015.				
Il Segretario				
Dotty Siuseppe Pinto	A CAROL			
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				

L'ASSEMBLEA

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi in frontespizio, dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni Lombardi di Cervesina Pancarana Pizzale;

Visto l'art. 33, comma 3 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. il cui testo qui di seguito si riporta:

"3 bis, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art.32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma";

Ritenuto di costituire ai sensi delle disposizioni legislative in vigore la centrale unica di committenza per la gestione associata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture;

Visto lo schema di convenzione finalizzata alla costituzione dell'organismo di che trattasi;

Visto l'art.30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti n.5 favorevoli e n.2 astenuti (Sigg.ri Francesca Albasini e Tiziano Lardini) espressi in forma palese

DELIBERA

- di costituire la centrale unica di committenza per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture;
- di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra questo ente e i comuni aderenti di Cervesina, Pancarana e Pizzale che disciplinerà i rapporti tra gli enti citati per la gestione associata di quanto indicata nel punto precedente;
- di dare atto che il succitato schema di convezione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI DI CERVESINA PANCARANA PIZZALE

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART.33, COMMA 3 BIS, DEL D.LGS. N.163/2006

L'anno duemilaquindici il giorno del mese di presso la sede dell'Unione dei Comuni Lombardi di Cervesina Pancarana Pizzale a Cervesina

TRA

l'Unione dei Comuni Lombardi di Cervesina Pancarana Pizzale, in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Maurizio Fusi

Ε

il Comune di Cervesina, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. , nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.2 del 26.01.205, esecutiva;

il Comune di Pancarana, in persona del Vice Sindaco Sig.ra , nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.10 del 06.06.2014, esecutiva;

il Comune di Pizzale, in persona del Commissario Straordinario Dott.ssa , nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.13 del 08.06.2014, esecutiva;

PREMESSO CHE:

- l'art.23, comma 4, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni nella legge n.214/2011 ha introdotto all'art. 33 del D.Lgs. n.163/2006, l'obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:
- i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art.32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma";
- l'art.30, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano determinare:
 - 1. i fini
 - 2. la durata
 - 3. le forme di consultazione tra gli enti contraenti
 - 4. i loro rapporti finanziari
 - 5. gli obblighi e le garanzie reciproche;
- la presente Convenzione è stata predisposta dai comuni aderenti al progetto in discorso e approvata con deliberazione consiliare dai singoli comuni aderenti;
- il Consiglio dell'Unione dei Comuni, per la costituzione della centrale di committenza, con deliberazione del 24.02.2015 n.2, ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento della gestione associata in discorso nel rispetto di quanto previsto dall'art.30 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI:

- l'art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. n.163/2006;
- l'art.30 del D.Lgs. n.267/2000;

Tutto ciò premesso e visto tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – PREMESSE

1. Le premesse di cui sopra e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

- 1. Con la presente Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art.30 del D.Lgs. n.267/2000, l'Unione dei Comuni Lombardi di Cervesina Pancarana Pizzale e i comuni di Cervesina, Pancarana e Pizzale convengono di costituire una Centrale di Committenza per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.
- 2. Alla Centrale di Committenza spettano i compiti di:
- Organizzare il servizio per conto dei comuni nel rispetto delle indicazioni programmaticooperative fornite dagli stessi;
- Gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto;
- Adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dai comuni.

ARTICOLO 3 – SEDE

1. La sede della Centrale di Committenza per la gestione associata è stabilita presso il Comune di Cervesina.

ARTICOLO 4 - FINALITA'

1. La gestione associata dei compiti e delle attività relativi agli appalti di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi è finalizzata, in conformità agli obiettivi dell'art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. n.163/2006, al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.

ARTICOLO 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara (compresi i cottimi fiduciari) in cui è necessario svolgere una procedura comparativa tra più operatori economici, senza alcuna distinzione di valore.
- 2. Restano invece esclusi dalla gestione associata i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture per i quali la legge consente di ricorrere alle procedure in economia dell'amministrazione diretta e dell'affidamento diretto.

ARTICOLO 6 – COMPETENZE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

- 1. Spettano alla Centrale di Committenza i seguenti compiti:
 - a) Collaborazione con i singoli comuni aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e del capitolato speciale, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, servizio o fornitura alle esigenze dell'ente interessato;
 - b) Gestione operativa del procedimento di gara fino all'aggiudicazione definitiva;

- c) Stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara, incluso il bando di gara o l'avviso, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- d) Cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
- e) Verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria;
- f) Nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle indicazioni espresse dal comune interessato;

ARTICOLO 7 - COMPETENZE DEI COMUNI

1. Rimangono in capo ai comuni aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando sia la fase che segue l'aggiudicazione provvisoria.

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

- 1. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della gestione associata i comuni aderenti alla Convenzione sono tenuti a comunicare alla Centrale di Committenza nei tempi concordati i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo ente.
- 2. I comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la Centrale di Committenza, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle diverse amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.
- 3. I provvedimenti adottati dalla Centrale di Committenza sono atti della gestione associata con effetti per i singoli comuni partecipanti.
- 4. In linea generale, le procedure di gara si svolgeranno come di seguito:
- La Centrale di Committenza si impegna, entro il termine dalla determina a contrarre, previsto dal successivo regolamento, ad attivare la procedura di gara;
- Completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara al comune aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali;
- La Centrale di Committenza effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti;
- 5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione gli aspetti organizzativi della gestione associata delle procedure di gara sono fissati in accordi/regolamenti attuativi della Convenzione.

ARTICOLO 9 – PERSONALE

1. Per il funzionamento della Centrale di Committenza, il regolamento di attuazione della presente Convenzione disciplinerà l'organizzazione del personale.

ARTICOLO 10 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

- 1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.
- 2. La durata della presente Convenzione è stabilita in 10 anni dalla sottoscrizione della presente, rinnovabile alla scadenza.

ARTICOLO 11 - RECESSO

1. E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto a partire dal 1[^] gennaio dell'anno successivo, fermi restando eventuali obblighi già assunti.

ARTICOLO 12 - RAPPORTI FINANZIARI

- 1. I costi della gestione associata delle procedure di gara sono a carico degli enti aderenti con le modalità che verranno specificate nel regolamento di attuazione della presente Convenzione.
- 2. Per costi della gestione associata in discorso si intendono comunque tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente della Centrale di Committenza, le spese di gestione ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.
- 3. Il costo complessivo per il funzionamento del servizio associato è determinato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti aderenti.

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONI DI CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori è ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla conferenza dei sindaci.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Unione

Il Sindaco del Comune di Cervesina

Il V. Sindaco del Comune di Pancarana

Il Commissario Straordinario del Comune di Pizzale